

Axon

e-ISSN 2532-6848

Iscrizioni storiche greche

Vol. 5 – Num. 1
Giugno 2021



Edizioni
Ca' Foscari



e-ISSN 2532-6848

Axon

Iscrizioni storiche greche

Direttrice
Stefania De Vido

Edizioni Ca' Foscari - Digital Publishing
Fondazione Università Ca' Foscari
Dorsoduro 3246, 30123 Venezia
URL <http://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni/riviste/axon/>

Axon

Iscrizioni storiche greche

Rivista semestrale

Direzione scientifica

Stefania De Vido (Università Ca' Foscari Venezia, Italia)

Comitato scientifico

Claudia Antonetti (Università Ca' Foscari Venezia, Italia)

Alice Bencivenni (Alma Mater Studiorum, Università degli Studi di Bologna, Italia)

Madalina Dana (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France)

Matthias Haake (Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Deutschland)

Olga Tribulato (Università Ca' Foscari Venezia, Italia)

Comitato di redazione

Ivan Matijašić (Newcastle University, UK)

Valentina Mignosa (University of Oxford, UK)

Collaboratori di redazione

Fabio Maielli (Università Ca' Foscari Venezia, Italia)

Michele Saccomanno (Università Ca' Foscari Venezia, Italia)

Direttrice responsabile Stefania De Vido (Università Ca' Foscari Venezia, Italia)

Redazione

Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Studi Umanistici

Palazzo Malcanton Marcorà, Dorsoduro 3484/D, 30123 Venezia, Italia

axon@unive.it

Editore Edizioni Ca' Foscari - Digital Publishing | Dorsoduro 3246, 30123 Venezia, Italia
ecf@unive.it

© 2021 Università Ca' Foscari Venezia

© 2021 Edizioni Ca' Foscari - Digital Publishing per la presente edizione



Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License



Certificazione scientifica delle Opere pubblicate da Edizioni Ca' Foscari - Digital Publishing: tutti i saggi pubblicati hanno ottenuto il parere favorevole da parte di valutatori esperti della materia, attraverso un processo di revisione anonima sotto la responsabilità del Comitato scientifico della rivista. La valutazione è stata condotta in aderenza ai criteri scientifici ed editoriali di Edizioni Ca' Foscari.

Scientific certification of the works published by Edizioni Ca' Foscari - Digital Publishing: all essays published in this volume have received a favourable opinion by subject-matter experts, through an anonymous peer review process under the responsibility of the Scientific Committee of the journal. The evaluations were conducted in adherence to the scientific and editorial criteria established by Edizioni Ca' Foscari.

Sommario

| | |
|--|-----|
| Presentazione | |
| Stefania De Vido | 5 |
| Decreto per i discendenti dei <i>gamoroi</i> dall'area di Palazzolo Acreide | |
| Valentina Mignosa | 7 |
| La tablette de bronze d'Idalion | |
| Helen Perdicoyianni-Paleologou | 31 |
| Dedica di Ierone di Siracusa a Olimpia | |
| Enrico Chies | 73 |
| Leggi di Taso riguardanti il vino e le vigne | |
| Alessandro Perucca | 103 |
| Legge di Taso sugli onori ai caduti in guerra e alle loro famiglie | |
| Andrea Giannotti, Giorgia Proietti | 123 |
| Decreti onorari da Efeso per atleti vincitori in agoni panellenici | |
| Valentina Dardano, Mariangela Di Grazia, Barbara Mander, Marco Tentori Montalto | 155 |
| Contributo dei maggiorenti di Larissa per il restauro di un ginnasio | |
| Vincenzo Micaletti | 171 |
| Elenco di libro dal porto del Pireo | |
| Valentina Dardano | 187 |



| | |
|---|-----|
| Epistola di Quinto Oppio proconsole ad Afrodisia Ferdinando Ferraioli | 203 |
| Proscinema dell'acheo Teodoto per Tolomeo XII Alessandro Rossini | 215 |

Leggi di Taso riguardanti il vino e le vigne

[AXON 473]

Alessandro Perucca
Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Italia

Riassunto Su questa epigrafe proveniente da Taso sono incise due leggi promulgate a breve distanza l'una dall'altra fra la fine del V e l'inizio del IV secolo a.C. Entrambe trattano della viticoltura e degli aspetti legati alla produzione e al commercio del vino, tema non nuovo nella legislazione tasia e che doveva rappresentare un settore economico rilevante per l'isola. Sembra chiaro che lo scopo principale di queste leggi fosse di impedire frodi riguardanti la quantità, la qualità o le modalità di vendita del vino, anche se la perdita di corpose sezioni dell'iscrizione rende difficoltoso un inquadramento preciso.

Abstract Engraved on this epigraph from Thasos are two laws promulgated within a short period of time between the end of the fifth and the beginning of the fourth century BC. Both deal with viticulture and the production of and trade in wine, a subject that is not new in Thasian legislation and which must have represented an important economic sector for the island. It seems clear that the main purpose of these laws was to prevent fraud concerning quantity, quality or terms of sale of the wine, although the loss of large sections of the inscription makes a complete understanding difficult.

Parole chiave Taso. Vino. Viticoltura. Vigne. Commercio. Protezionismo.

Keywords Thasos. Wine. Viticulture. Vineyards. Trade. Protectionism.



Peer review

| | |
|-----------|------------|
| Submitted | 2021-02-13 |
| Accepted | 2021-05-04 |
| Published | 2021-06-30 |

Open access

© 2021 | Creative Commons Attribution 4.0 International Public License



Citation Perucca, A. (2021). "Leggi di Taso riguardanti il vino e le vigne". *Axon*, 5(1), 103-122.

Supporto Stele; marmo di Taso; 94 × 68 × 20 cm. Integro, eccetto che per il margine superiore destro. Una rasura con connessa iscrizione di età romana (II secolo d.C.) ha cancellato la parte iniziale della seconda legge (testo b).

Cronologia 411/410-390/389 a.C.

Tipologia testo Legge.

Luogo ritrovamento Grecia, Isola di Taso, Taso (Limenas), rinvenuta come materiale di reimpiego negli edifici romani del lato sud-ovest dell'*agora* di Taso. 1921-24.

Luogo conservazione Grecia, Limenas, Αρχαιολογικό Μουσείο Θάσου.

Scrittura

- Struttura del testo: prosa epigrafica.
- Impaginazione: testo *a*: non stoichedica; testo *b*: stoichedica, stoichedon 45.
- Tecnica: incisa.
- Colore alfabeto: azzurro scuro.
- Alfabeto regionale: delle isole ioniche dell'Egeo settentrionale.
- Lettere particolari: Θ *theta*; Σ *sigma*; Ψ *psi*.
- Misura lettere: testo *a*: 1,5 cm; testo *b*: 1,3 cm.
- Interlinea: testo *a*: 0,5 cm; testo *b*: 0,3 cm.
- Andamento: progressivo.

Lingua Ionico.

θωιή
ἀπενγύαι.

Lemma Daux 1926, 214-15, nrr. 1-2 [*IG* XII Suppl. 347, I-II; *Epigraphica*, 8-9, nr. 2; *Salviat* 1986, 147-8; Koerner, *Gesetzestexte*, 252-62, nrr. 68-9]; Mantzoufas 1967, 3 [*Stanley* 1980, 88]; Osborne, *Rhodes GHI*, 14-17, nr. 103. Cf. Daux 1949, 249-50.

Testo

Testo *a*

Γλεῦκος μηδὲ οἶνον τὸ καρπῷ τὸ ἐπὶ τῆς ἀμπέ[λοις ὦν]-
ἔσθαι πρὸ νεομηνίης Πλυντηριῶνος· ὃς δ' ἂν πα[ραβᾶς]
πρίηται, ὀφείλεν στατῆρα παρὰ στατῆρα, τὸ μὲν [ἤμυσυ]
τῆ πόλι, τὸ δ' ἤμυσυ τῶι δικασαμένωι. Δίκη δ' ἔστω κα[τά]-
περ τῶμ βιαίωv. Ὅς δ' ἂν ἐμ πίθοις οἶνον πρίηται, τὴν ὦν-
ἦν κυρίην ἔναι, ἂν τὸς πίθος σημήνηται. *vacat*

5

Commento

1 La datazione e il contesto

Questa epigrafe rappresenta un documento imprescindibile per la comprensione di molte questioni legate alla produzione e alla commercializzazione del vino di Taso – che, come testimoniato da numerose fonti letterarie, doveva essere uno dei più prestigiosi e rinomati vini della grecità ⁻¹ e di come le autorità dell'isola intervennero per regolamentare tale settore. In aggiunta a queste informazioni, inoltre, le leggi forniscono dati rilevanti a proposito di aspetti della vita politica, giuridica e istituzionale dell'isola egea.

Le due leggi sul vino e le vigne non sono gli unici documenti di tal genere provenienti da Taso: ci è pervenuta, infatti, un'altra legge sul medesimo tema, risalente agli anni 480-460 a.C. circa, il cui stato particolarmente frammentario, tuttavia, non permette di ricostruirne le prescrizioni.² Nel presente caso, invece, il testo è apparentemente più completo e intellegibile, pur presentando anch'esso ampie lacune e punti di difficile comprensione. Sulla faccia anteriore di questa stele vi sono tre iscrizioni: le prime due sono le leggi sul vino di età classica; la terza ⁻³ che nulla ha a che fare con le precedenti – è un decreto inciso in epoca imperiale (II secolo d.C.) sopra una rasura che ha cancellato le prime linee della seconda legge di cui, pertanto, sono andate perdute l'intestazione e le clausole iniziali.

Le due leggi sul vino non sono databili con sicurezza giacché mancano, nelle sezioni conservate, rimandi a magistrati eponimi o ad altri riferimenti cronologici assoluti; nonostante ciò, è possibile fornire una datazione approssimativa attraverso paleografia e alcuni elementi interni al testo. Come era già stato riconosciuto da G. Daux, primo editore dell'epigrafe, la prima legge è di qualche anno antecedente alla seconda: quest'ultima, infatti, è stoichedica e presenta caratteri leggermente più piccoli; lo stile d'incisione, tuttavia, è simile, a indicare un ridotto scarto temporale fra le due. Daux, pertanto, aveva proposto una datazione al 425 per la prima legge e al 415 per la seconda.⁴ Tale ipotesi, seppur sostenuta anche da J. Pouilloux nel

1 Cf. Salviat 1986, 156-96, che presenta una rassegna dettagliata delle testimonianze.

2 Si tratta della legge di Taso sul vino e l'aceto (*SEG XVIII*, 347), su cui si vedano *Recherches Thasos I*, 37-40; Koerner, *Gesetzestexte*, 242-8; van Effenterre, *Ruzé Nomima II*, 340-3; Osborne, *Rhodes GHI*, 14-17; Valente 2018, 61-7.

3 *IG XII Suppl.* 347, III.

4 Daux 1926, 215-16; 1949, 241-3.

suo *Recherches sur l'histoire et les cultes de Thasos*,⁵ è stata successivamente respinta: alcuni indizi contenuti nella seconda legge fanno supporre che, al momento della promulgazione della stessa, l'isola egea avesse nuovamente ottenuto un qualche tipo di controllo sui suoi possedimenti continentali in Tracia (la *peraia*). Questi le erano stati sottratti a seguito della sconfitta nella ribellione contro gli Ateniesi nel 463; quando, tuttavia, nella *polis* attica la democrazia fu rovesciata dagli oligarchi nel 411, anche Taso fu coinvolta nei rivolgimenti politici che seguirono e che la condussero all'aperta defezione da Atene.⁶ Come si vedrà in seguito, alla l. 3 della seconda legge vengono citati dei 'commissari per il continente' (οἱ πρὸς τὴν ἤπειρον ἐπιτετραμμένοι) e successivamente (ll. 8-9) si parla di un'ampia area marittima su cui l'isola sembrerebbe detenere il controllo: tali condizioni non si sarebbero potute verificare fintantoché Taso fosse stata assoggettata all'egemonia ateniese. Queste ragioni hanno persuaso F. Salviat ad abbassare di qualche anno la cronologia delle due leggi, a un periodo, cioè, compreso fra 411 e 405, «con una preferenza decisiva per gli anni 411-410».⁷ Secondo lo studioso francese una datazione *ad annum* sarebbe giustificabile dal riferimento, sempre nella seconda legge, a un corpo di *δημοργοί* (ll. 7-8), interpretato da Salviat non come un collegio di magistrati, ma come un ordine ristretto di cittadini 'attivi', che avevano diritto, cioè, ad accedere alle magistrature. Tali iscrizioni, pertanto, sarebbero espressione di un regime politico di stampo oligarchico, condizione verificatasi a Taso fra il 411 - con la defezione dalla Lega di Delo - e il 407, anno della riconquista dell'isola da parte di Trasibulo. Escludendo gli anni 409-407, di profonda crisi per l'isola, l'autore giunge a collocare l'epigrafe proprio al periodo immediatamente successivo al rovesciamento della democrazia e alla cacciata degli Ateniesi.⁸

Nemmeno questa ipotesi, tuttavia, è stata universalmente accettata: M. Brunet ha contestato la pretesa di ricostruire il tipo di regime vigente sull'isola solo tramite il nome dei *δημοργοί*, che comunque non sono citati in nessun'altra fonte tasiaca coeva. Inoltre, il controllo che Taso sembrerebbe detenere sulla *peraia*, secondo la studiosa, mal si concilia con il periodo convulso e instabile che l'isola egea attraversò dopo la defezione da Atene. Brunet ha dunque preferito

⁵ Quest'ultimo, in particolare, sosteneva che le due leggi fossero state promulgate fra il 425 e il 412, in due momenti molto ravvicinati (*Recherches Thasos I*, 130).

⁶ Thuc. 8.64; *Hell. Oxy.* 10.3-4 = *FGrHist* 66 F 6.

⁷ Salviat 1986, 185.

⁸ Salviat 1986, 149; 185. Una posizione simile, in realtà, era già stata sostenuta *en passant* anche da A. West decenni prima: «the regulations embodied in this decree point to an economic policy scarcely compatible with membership in the Athenian Empire, and consequently it may well be associated with the revolt of 411» (1929, 25 nota 2). Per una datazione dei decreti sotto un regime oligarchico, cf. anche Davidson 1997, 392-5.

collocare l'epigrafe agli anni intorno al 390 quando la città, nuovamente democratica e con una situazione più pacifica in politica estera, si impegnò in un'ampia opera di riorganizzazione economica.⁹ In ogni caso, è degno di nota che in una sola iscrizione compaiano due magistrature - commissari per il continente e demiurghi - che altrimenti sarebbero rimaste del tutto ignote nella storia istituzionale di Taso: è possibile, in effetti, che ciò indichi che la legge risalga a un periodo cui le vicende politiche tasiere erano particolarmente fluide e le istituzioni in vigore per breve tempo,¹⁰ come fu quello della defezione da Atene e degli anni dopo il 411, cui anche Salviat l'aveva collegata. A tal proposito, il fatto che i demiurghi fossero presenti soprattutto in contesti oligarchici potrebbe rappresentare un indizio a sostegno di questa tesi.

2 La prima legge

Le ll. 1-2 della prima legge vietano l'acquisto dell'uva per produrre γλεῦκος e οἶνος prima dell'inizio del mese di *Plynterion*. L'oggetto della clausola è chiaro: il secondo termine indica senza dubbio il vino fermentato; con γλεῦκος si intende il mosto, il liquido, cioè, ottenuto dalla spremitura delle uve prima che cominci la fermentazione, da cui si ottiene un succo - da qui l'etimologia greca - particolarmente zuccherino.¹¹ Tale clausola, dunque, esprime il divieto di acquistare il prodotto quando i grappoli sono ancora sui tralci (ἐπὶ τῆς ἀμπέλους): si tratta evidentemente di una compravendita anticipata rispetto al raccolto, in cui l'entrata in possesso da parte dell'acquirente del bene acquistato sarà differita nel tempo rispetto alla stipula del contratto. L'editore Daux aveva interpretato tale norma come una limitazione alla pratica della *emptio spei* - come era conosciuta nel diritto romano - o vendita di cosa futura: il fine di questo divieto sarebbe stato, dunque, quello di limitare i comportamenti speculativi da parte dei grandi commercianti di vino, che avrebbero acquistato in anticipo grandi quantitativi di prodotto prima ancora che i coltivatori avessero una chiara idea delle effettive quantità e condizioni del raccolto.¹² Questa sarebbe stata anche la ragione di non vietare *in toto* questa pratica, ma solamente di porvi un limi-

⁹ Brunet 1997, 229-42.

¹⁰ A questo proposito occorre notare come il controllo sulle mancanze amministrative di altri magistrati - la funzione attribuita ai δημοργοί nella seconda legge sul vino - nella legislazione tasia successiva si svolga in maniera differente e non sia più attribuito a questo collegio (cf. *Recherches Thasos* I, 389; 393-4).

¹¹ «τὸ ἀπόσταγμα τῆς σταφυλῆς, πρὶν πατηθῆναι» (Hsch. γ 627, s.v. «γλεῦκος»); Arist. *Mete.* 384a.5. Cf. Stanley 1980, 89; Koerner, *Gesetzestexte*, 254.

¹² Daux 1926, 217-18.

te temporale. Purtroppo la nostra conoscenza del calendario tasio non è sufficientemente completa per collocare con precisione il mese di *Plynterion*: esso dovrebbe essere collocato nella stagione estiva, nel periodo, cioè, di crescita dell'uva, ma varie ipotesi sono state fatte sulla sua posizione precisa. Daux stesso – e con lui la maggior parte degli editori successivi – aveva associato *Plynterion* allo *Skirophorion* attico, corrispondente al periodo fra giugno e luglio. Il primo di questo mese, limite dal quale sarebbe stato legale l'acquisto dell'uva, si dovrebbe dunque collocare intorno alla metà di giugno.¹³ D. Gofas non si allontana di molto da questa ipotesi ponendolo fra la fine di maggio e l'inizio di giugno, mentre G. Mantzoufas da parte sua, preferisce collegare il mese di *Plynterion* all'*Hekatombaion* ateniese, posticipando il termine a metà luglio.¹⁴

In ogni caso, poiché la vendemmia nell'Egeo settentrionale avveniva intorno alla metà di settembre e all'inizio di giugno i grappoli dovevano essere già formati, è verosimile che per l'inizio di *Plynterion* fosse già possibile avere un'idea della consistenza della produzione annuale. Ciò è a maggior ragione credibile se si considera che all'epoca non esistevano due delle malattie attualmente più aggressive per la vite, l'oidio e la peronospora.¹⁵ Date tali considerazioni, è possibile concludere che il fine della clausola fosse effettivamente quello di frenare la compravendita anticipata del prodotto prima che si potesse intuire – almeno a grandi linee – il valore effettivo della vendemmia. In effetti, il vantaggio che sia acquirente sia venditore avrebbero ottenuto nel caso di una compravendita largamente anticipata avrebbe potuto essere considerevole: qualora la vendemmia fosse stata particolarmente positiva, infatti, il commerciante avrebbe ottenuto un ampio margine di guadagno, tale da giustificare il rischio; d'altro canto il coltivatore sarebbe stato tutelato in caso di perdita parziale o totale del raccolto. Tale norma, pertanto, non doveva favorire i coltivatori a scapito dei commercianti – come ha sostenuto Daux – ma, limitando quanto possibile l'alea dell'investimento, proteggere entrambi da gravi perdite: l'acquirente in caso di un raccolto ampiamente sotto le aspettative, il venditore nell'eventualità opposta.¹⁶

13 Daux 1926, 217; Stanley 1980, 89; Bresson 2015, 233; Osborne, Rhodes *GHI*, 17.

14 Gofas 1969, 356-7; Mantzoufas 1967, 19-20. Infine, Hiller von Gaertringen (*IG XII Suppl.* 347 in nota) aveva proposto la metà di aprile, ma tale collocazione è generalmente ritenuta troppo precoce.

15 Sul ciclo di crescita e sulle malattie della vite a Taso si veda Gofas 1969, 357 nota 1. Sulla vendemmia cf. Thuc. 4.84.1; Hes. *Op.* 612-614.

16 Cf. Stanley 1980, 89-90. Una posizione simile è in Koerner, *Gesetzestexte*, 255, che però rifiuta del tutto il movente speculativo dietro tale transazione; Pouilloux e Gofas, invece, hanno ipotizzato che la presente clausola avesse motivazioni di ordine fiscale. I due autori hanno associato tale norma a un'altra iscrizione di fine V secolo, la legge dei *karpologoi* (*IG XII Suppl.* 349), sostenendo che questi magistrati avessero il compito

La punizione per i trasgressori di questa norma (ll. 2-5) consisteva nel pagamento di una sanzione *στατήρα παρὰ στατήρα*, vale a dire equivalente all'intero ammontare del prezzo di acquisto. Metà di essa sarebbe andata alla *polis* e l'altra all'autore della denuncia, secondo una modalità di distribuzione ben conosciuta a Taso e presente, ad esempio, nella legge sul vino e l'aceto della prima metà del secolo (SEG XVIII, 347, ll. 5-7).¹⁷ Com'è stato notato, in questo caso la multa doveva ricadere esclusivamente sull'acquirente della merce e non sul venditore.¹⁸ È possibile supporre che il fine ultimo delle autorità dell'isola nell'introdurre tali norme fosse la protezione della filiera produttiva, limitando l'attività speculativa e difendendo i vignaioli. Multare questi ultimi sarebbe stato, pertanto, controproducente.

La sezione del testo che specifica le regole processuali e dell'esazione della sanzione (ll. 4-5) sono molto stringate: la *δικη τῶμ βιαιῶν* cui è assimilata è solo un riferimento procedurale – peraltro già presente nella legge sul vino e l'aceto (SEG XVIII, 347, l. 8) e nella contemporanea IG XII.8 264 (l. 4) – ma non abbiamo alcun riferimento al suo contenuto né agli eventuali magistrati incaricati di istruire il processo e dirigere il caso.¹⁹

La seconda e ultima clausola della prima legge (ll. 5-6) si riferisce, invece, al prodotto finito, il vino. Essa impone che il *pithos* – la giara in cui il vino era fatto fermentare e veniva conservato – sia segnato al momento della vendita, condizione essenziale per la validità della stessa. L'editore Daux aveva interpretato questa sezione del testo in due modi possibili: l'acquirente appone il proprio marchio sul *pithos* e da questo momento in poi sarà lui a dover garantire sul prodotto. In pratica, dunque, questo sarebbe un sistema per evitare le frodi, presumibilmente riguardanti la qualità o la capacità del contenitore (in parallelo con la clausola alle ll. 11-13 della seconda legge sul vino); un'altra interpretazione, non necessariamente in contrasto con la prima, vede nel timbro un modo per rendere la vendita giuridicamente completa (*κυρία*).²⁰

di stimare e raccogliere una tassa sui prodotti agricoli, fra cui anche l'uva (*Recherches Thasos I*, 128-34; Gofas 1969, 355-60; cf. anche Brunet 2007, 311-31). Lo stato estremamente frammentario di quest'ultima epigrafe, tuttavia, non permette di ricavare informazioni a sufficienza per confermare tale collegamento.

17 Le autorità dell'isola facevano particolare affidamento sul controllo sociale operato dai privati cittadini, in maniera non dissimile dalle altre realtà del mondo ellenico – ciò è evidente nel meglio conosciuto diritto ateniese – giacché nel sistema giuridico greco non esisteva una figura paragonabile a quella del moderno pubblico ministero. Questo è comprensibile, a maggior ragione, in un caso come questo, in cui esistevano delle oggettive difficoltà pratiche e logistiche nell'intercettare eventuali irregolarità (cf. Stanley 1980, 90; Bearzot 2008, 64-5).

18 Stanley 1980, 90; Koerner, *Gesetzestexte*, 256.

19 Cf. Daux 1926, 216-17; Stanley 1980, 90; Koerner, *Gesetzestexte*, 256.

20 Daux 1926, 218-20. L'autore francese, a questo proposito, rimanda a un passo del *De agri cultura* di Catone, nel quale si affermava che qualora l'acquirente non aves-

Occorre, a questo punto, fare una necessaria precisazione: i segni cui il verbo σημύνηται (l. 6) si riferisce non possono in alcun modo essere i timbri anforici che in gran numero sono stati rinvenuti sull'isola, nel bacino mediterraneo e nel mar Nero, a differenza di quanto ritenevano Pouilloux e lo stesso Daux.²¹ Ciò, innanzi tutto, per ragioni di cronologia: all'epoca di promulgazione della legge – dunque, al più tardi, nei primi anni del IV secolo – l'attività di timbratura delle anfore doveva essere ancora in una fase embrionale;²² soprattutto, inoltre, i bolli erano apposti sulle anfore (deputate al trasporto del prodotto), non sui *pithoi* (utilizzati per la conservazione) di cui parla la legge.²³ Sembra più verosimile, dunque, che il segno cui l'iscrizione si riferisce fosse un sigillo in materiale deperibile²⁴ oppure un graffito,²⁵ con tutta probabilità apposto dall'acquirente. In ogni caso, le motivazioni addotte da Daux per tale clausola non sono da scartare, ma possono essere arricchite dalle considerazioni di P. Stanley: l'autorità tasia voleva evitare dispute sulla proprietà del vino quando questo veniva trasferito in anfore di dimensioni più ridotte. Poteva esservi il rischio, infatti, che il vignaiolo rivendesse lo stesso vino più di una volta, che lo sostituisse con uno di qualità inferiore o che lo adulterasse in qualche modo: l'annacquamento del vino, ad esempio, doveva essere una pratica diffusa, come si può intuire dalla seconda legge (ll. 10-11).²⁶

3 La seconda legge

Come si è detto, tutta la prima sezione della seconda legge è andata irrimediabilmente perduta a causa di una rasura sulla quale, in epoca imperiale, fu inciso un altro testo. È impossibile ricostruire con certezza il numero di linee mancanti ma se, come sembra, la prima legge è completa, considerata anche la regolarità stoichedica del secon-

se rimosso il vino dal magazzino del coltivatore entro una determinata data quest'ultimo avrebbe potuto disporre liberamente della merce (Cato *Agr.* 148). Cf. anche Salviat 1986, 148-9.

21 Daux 1926, 219; *Recherches Thasos I*, 130-2. Per i timbri anforici di Taso del IV secolo si veda Garlan 1999, 105-304.

22 La timbratura sistematica ebbe inizio verso il 390 e proseguì sino al II secolo a.C. (cf. Garlan 1999, 37-58; Tzochev 2016a, 15-19; 45-88).

23 Cf. Osborne, Rhodes *GHI*, 18.

24 Salviat 1986, 148-9.

25 Vinogradov 1986, 197-200. Nel suo articolo J. Vinogradov fornisce altre interessanti considerazioni su questa clausola: Pouilloux riteneva che i timbri fornissero l'indicazione della quantità per ragioni fiscali ma ciò è impossibile, giacché i timbri venivano apposti sull'argilla ancora cruda, quando era impossibile stabilire con certezza la capienza del contenitore.

26 Stanley 1980, 91. Cf. anche Koerner, *Gesetzestexte*, 256-7; Osborne, Rhodes *GHI*, 18.

do testo inciso, è possibile calcolare che queste non possano essere più di 12.²⁷ La parte della legge sopravvissuta è divisa in tre clausole. Della prima di esse (ll. 1-8) è possibile leggere solo le modalità – peraltro dettagliatamente descritte – di punizione e di pagamento delle sanzioni, ma non sappiamo quale fosse l’oggetto della norma.

All’inizio della sezione conservata (ll. 1-2) vengono citati due tipi di procedimento giudiziario: *θωιαί* e *ἀπεγγύαι*. La *θωιή* è un’espressione giuridica già presente in Omero (*Il.* 13.669; *Od.* 2.192) e indica l’ammenda. A Taso si riscontra in più di un’occasione, su testi epigrafici di periodi diversi, fra i quali il già citato regolamento dei *karpologoi* e la cosiddetta stele del porto.²⁸ *Λ’ἀπεγγύη*, invece, sembra essere una specificità tasia, poiché il termine appare solo in un’altra iscrizione, sempre proveniente dall’isola, la legge sul vino e l’aceto.²⁹ Tale istituto, traducibile con ‘cauzione’, era stato paragonato da Daux alle *πρωτανεία* e *παράστασις* ateniesi, tasse pagate da entrambe le parti in causa in accuse pubbliche o private.³⁰ Presumibilmente, a Taso *l’ἀπεγγύη* doveva consistere in una garanzia consegnata prima di un procedimento penale e in un secondo momento restituita dallo sconfitto al vincitore della causa. È probabile che tale sistema servisse a evitare abusi nelle denunce e nel ricorso ai processi.³¹

Pouilloux, attraverso un articolato confronto con la parallela procedura ateniese, aveva ipotizzato che *l’ἀπεγγύη* fosse un aspetto antidemocratico della legislazione tasia. Una delle ragioni da lui addotte risiede nel fatto che la presenza di una garanzia da versare per avviare un procedimento giudiziario togliesse la possibilità ai cittadini più poveri di intervenire.³² In realtà, ovviare a questa difficoltà sembra proprio il fine del chiarimento immediatamente successivo (ll. 2-3), il quale stabilisce che, qualora tale *ἀπεγγύη* non venisse fornita, a incaricarsi della messa in atto del processo debba essere la *polis* stessa, tramite un particolare gruppo di magistrati, definiti come *οἱ πρὸς τὴν ἡπειρον ἐπιτετραμμένοι*.

Dal punto di vista più precipuamente epigrafico vi è, fra la seconda e la terza linea, una delle sole difficoltà di integrazione dell’epigrafe: l’editore aveva ricostruito la parola mancante – che doveva senza

27 Così anche Daux 1926, 214.

28 *JG XII Suppl.* 349, ll. 3, 10; *SEG XLII*, 785, ll. 12-13. È possibile che l’uso della *θωιή* sull’isola sia derivato da Paro giacché, fra le non molte altre *poleis* in cui è attestato tale istituto giuridico, vi è anche la madrepatria di Taso (*JG XII.5* 105, l. 6; cf. Duchêne 1992, 60-1).

29 *SEG XVIII*, 347, ll. 7-8.

30 Daux 1949, 250.

31 Cf. Daux 1926, 221; Daux 1949, 250; *Recherches Thasos I*, 41-2; Koerner, *Gesetzestexte*, 259.

32 *Recherches Thasos I*, 41-3.

dubbio essere un verbo - come ἀπ[εγγυ]ῶ che, all'epoca della prima pubblicazione, era un *hapax*.³³ Per questa ragione, nonostante nello stesso testo comparisse più di una volta il sostantivo ἀπεγγύαι, Hiller von Gaertringen propose la restituzione ἀπ[είργ]η.³⁴ Tuttavia, il rinvenimento nel 1950 della legge sul vino e l'aceto, ove compariva il verbo ἀπενγύατω (l. 7), eliminò ogni dubbio sulla correttezza dell'ipotesi di Daux.

Per quanto riguarda gli οἱ πρὸς τὴν ἡπειρον ἐπιτετραμμένοι - i commissari per il continente - già si è detto della loro importanza per le varie ipotesi di datazione della legge. Questa è l'unica testimonianza che possediamo della loro esistenza e non sono chiari né i loro compiti né se fossero membri di una magistratura stabile o meno. A proposito della prima questione, in realtà, il riferimento all'ἡπειρος fa supporre che essi dovevano avere a che fare con i possedimenti territoriali che Taso aveva sulla costa meridionale tracica, la cosiddetta *peraia*.³⁵ Considerato ciò, dunque, è possibile che la prima clausola della legge riguardasse proprio la *peraia*, anche se rimane impossibile ricostruire con precisione il suo contenuto.³⁶

Le linee successive dell'iscrizione (ll. 4-8) analizzano il caso in cui i commissari per il continente, pur essendo a conoscenza del reato, non intervengano. Qualora ciò avvenga, costoro sarebbero tenuti a pagare collettivamente il doppio della multa (αὐτοὶ τὴν θωίην διπλησίην ὀφελόντων) e chiunque (ὁ βολόμενος) avrebbe la facoltà di intentare la causa dietro compenso di metà dell'ammenda. Spetterebbe a un collegio denominato dei δημοργοί presiedere il processo contro i commissari per il continente. La procedura qui illustrata segue un *pattern* piuttosto diffuso nelle epigrafi giuridiche di Taso: i magistrati puniti attraverso il pagamento del doppio della multa per l'inadempienza nello svolgere un compito loro assegnato si possono ritrovare anche nella stele del porto e nella legge dei *karpologoi*,³⁷ lo spazio lasciato all'iniziativa individuale dei cittadini nel controllo di eventuali reati si riscontra in epigrafi di età sia classica che ellenistica;³⁸ il principio dell'ammenda collettiva - comminata, cioè, all'intero col-

33 Daux 1926, 221-2; Daux 1949, 249-50.

34 *IG XII Suppl.* 347. L'integrazione è in nota.

35 Sulla *peraia* di Taso, cf. Isaac 1986, 1-71; Brunet 1997, 229-42; Funke 1999, 58-60. Daux e Pouilloux, per la verità, hanno contestato l'idea che la presenza di tali commissari dimostri l'esistenza di un controllo tasio sul continente all'epoca della promulgazione delle leggi. Nell'opinione dei due studiosi questi magistrati, semplicemente, dovevano svolgere delle funzioni di supervisione dei flussi commerciali fra l'isola e la terraferma e di controllo fiscale (Daux 1926, 223-4; *Recherches Thasos I*, 213).

36 Mantzoufas e Stanley, ad esempio, hanno ipotizzato che riguardasse regolamenti commerciali come la clausola successiva (Mantzoufas 1967, 224-6; Stanley 1980, 91).

37 *SEG XLII*, 785, ll. 45-49; *IG XII Suppl.* 349, ll. 9-10.

38 *SEG XVIII*, 347; *IG XII.8* 267; *IG XII.8* 268; *IG XII Suppl.* 355.

legio senza distinzioni di responsabilità personali - è anch'essa una caratteristica tipica della legislazione tasia.³⁹ È chiaro che questi accorgimenti avessero come obiettivo un controllo stringente sull'operato dei magistrati, che si declinava in una sorveglianza triplice: da parte dei singoli magistrati sui loro colleghi, da parte dei cittadini e da parte di altri magistrati, in questo caso i *δημιουργοί*.⁴⁰

Quanto a questi ultimi, così come gli οἱ πρὸς τὴν ἡπειρον ἐπιτετραμμένοι non sono altrimenti conosciuti a Taso. Il semplice nome non permette di ricostruire le loro competenze, poiché magistrati così denominati si ritrovano in numerose città greche con differenti funzioni. Pouilloux riteneva che i *δημιουργοί* fossero un collegio che in circostanze eccezionali aveva il compito di vigilare sui magistrati che non svolgevano correttamente i loro compiti.⁴¹ Salviat, dal canto suo, preferiva riconoscere in costoro un ordine di cittadini 'attivi' che avevano accesso alle magistrature, durante il periodo di governo oligarchico sull'isola, fra il 411 e il 405.⁴² Un'ultima interpretazione, infine, ha visto nei *δημιουργοί* un collegio che aveva il compito non di vigilare sulle altre magistrature, ma semplicemente di garantire il regolare svolgimento del processo.⁴³

La seconda clausola della legge occupa le ll. 8-12 dell'iscrizione ed è probabilmente la sezione maggiormente citata e studiata del testo. Essa proibisce alle navi di Taso di importare vino straniero (*Ξενικὸς οἶνος*) in un'area geografica delimitata dalle due località di Ἄθω e Παχίης, che dovevano essere i punti estremi di questa zona. L'espressione utilizzata per indicare una nave tasia è *πλοῖον Θάσιον*: il primo termine indica un'imbarcazione da carico o mercantile ed è contrapposto, dunque, al più diffuso *ναῦς*, comunemente usato per designare le navi da guerra. Per quanto riguarda l'etnico, il non comune utilizzo di un aggettivo geografico⁴⁴ si riferisce in genere al proprietario - il *naukleros* - o al porto di origine dell'imbarcazione, che non sempre coincideva con l'origine dell'armatore.⁴⁵ In questo specifico caso, è probabile che indichi la provenienza del proprietario della nave, soggetto inesperto del pagamento della multa.⁴⁶ Di sicuro, comunque,

39 SEG XLII, 785; IG XII.8 267.

40 Sulle caratteristiche procedurali della legislazione tasia qui elencate si veda Fournier 2012, 355-64.

41 *Recherches Thasos* I, 389.

42 Salviat 1986, 149.

43 Koerner, *Gesetzestexte*, 260.

44 Tale costruzione è presente soprattutto nelle fonti letterarie: cf. ad esempio Hdt. 4.152.1; Xen. *Oec.* 8.11; Plut. *Tim.* 8.3.

45 Cf. Vélissaropoulos 1980, 68-9.

46 Cf. Daux 1926, 215; Koerner, *Gesetzestexte*, 261; Migeotte 2009, 152. *Contra* Stanley 1980, 91, che ritiene che si riferisca al capitano della nave.

essa non può riferirsi al timoniere, poiché la clausola specifica subito che la multa si applica anche a quest'ultimo (l. 11). L'area di esclusione commerciale del vino straniero, come si è detto, è delimitata da due località che dovevano trovarsi ai suoi estremi. Ἄθω⁴⁷ è facilmente individuabile nel monte Athos, il promontorio più orientale della penisola Calcidica. Esso doveva costituire il limite occidentale di questa zona. L'identificazione di Παχείης è più complessa, ma è stata risolta con un buon grado di sicurezza da Pouilloux, che ha utilizzato un passo di Critobulo di Imbro, storico bizantino del XV secolo. Quest'ultimo aveva citato la località di Pacheia, collocandola nei pressi della foce del fiume Ainos, l'attuale Evros, che oggi segna il confine fra Grecia e Turchia.⁴⁸

La multa per chi avesse contravvenuto al divieto qui riferito non è indicata in termini assoluti, ma è posta in relazione con un'altra proibizione, l'aggiunta di acqua al vino, cui viene equiparata. L'espressione παρὰ τὸν οἶνον ὕδωρ παράχειν dev'essere qui intesa in senso peggiorativo, come annacquamento del prodotto a fini truffaldini.⁴⁹ Non è chiaro se tale divieto facesse parte di una legge a sé stante oppure se fosse indicato nella sezione di testo perduta della stessa epigrafe. Sta di fatto che la presenza di questa norma dimostra una volta di più come fosse di grande importanza per l'autorità dell'isola mantenere sotto controllo il settore vitivinicolo, in questo caso per una questione concernente la qualità del vino.

L'aspetto più interessante di questa clausola, tuttavia, è proprio il divieto di importare vino straniero entro l'area delimitata dalle due località di Athos e Pacheia. La grande maggioranza dei commentatori ha visto un intento protezionistico dietro a tale norma: proibire l'importazione di ξενικὸς οἶνος avrebbe lasciato campo libero ai produttori e ai commercianti dell'isola per smerciare sul continente il vino tasio, prodotto di punta dell'isola. Tale interpretazione era già presente nel primo commento di Daux all'epigrafe nel 1926: questa misura rappresenterebbe un esempio di protezionismo perché mira ad assicurare ai produttori locali uno sbocco commerciale stabile e a controllare il mercato dell'area senza concorrenti.⁵⁰ Negli anni successivi tale posizione è stata ripresa più volte da chi, come Stanley e

⁴⁷ Inciso sulla pietra come Ἄθω. Per la correzione in Ἄθ<ω> cf. Daux 1926, 224.

⁴⁸ *Recherches Thasos I*, 128. La località di Pacheia, se le ricostruzioni proposte sono corrette, è anche citata nella legge dei *karpologoi* (*IG XII Suppl.* 349, l. 15; cf. Daux 1926, 226 nota 1; Salviat 1971, 239-40). Se pure in questa epigrafe - che, si ricordi, trattava di argomenti di ordine fiscale - era citata tale zona di pertinenza tasia è possibile, com'è stato ipotizzato, che essa consistesse in un'area marittima in cui l'isola esercitava un controllo di tipo fiscale (cf. Vélissaropoulos 1980, 138-9).

⁴⁹ Infatti, il verbo utilizzato di solito per indicare la miscita di acqua e vino è κεράννυμι, che ha però un valore generalmente descrittivo (cf. Daux 1926, 222-3).

⁵⁰ Daux 1926, 225-6.

Salviat, considerava quello di Taso un esempio di protezionismo ‘moderato’, poiché l’importazione di vino straniero è vietata solo alle navi tasiae, mentre nulla viene detto sulle navi provenienti dall’estero;⁵¹ altri, come Mantzoufas, hanno considerato l’atteggiamento dell’isola come rigidamente protezionistico, ipotizzando che, nelle linee perdute dell’iscrizione, tale divieto fosse specificato anche per le navi straniere.⁵² In generale, comunque, questa lettura della clausola è stata assunta da quasi tutti coloro, anche solo *en passant*, si siano soffermati su tale legge.⁵³ Fra gli studiosi che la hanno analizzata, solo R. Osborne ha criticato l’interpretazione tradizionale di questa norma, proponendo, di converso, che l’interesse principale dell’autorità tasia fosse quello di mantenere sotto controllo la qualità del vino commerciato.⁵⁴ Egli, tuttavia, non ha né approfondito né giustificato adeguatamente la sua posizione, che pure è valida.

Vi sono più indizi che dovrebbero spingere a conclusioni differenti dalla lettura tradizionale. Essa, innanzi tutto, utilizza un concetto anacronistico – il protezionismo – che difficilmente può essere applicato alla politica economica di una *polis* antica, tant’è che nel mondo classico mancano paralleli a un divieto di importazione di tal genere. In secondo luogo i destinatari della norma mal si conciliano con una motivazione protezionistica: questa, infatti, proibisce esclusivamente alle navi di Taso di importare vino non coltivato sull’isola, mentre nulla è detto riguardo alle imbarcazioni straniere.⁵⁵ Se il fine delle autorità locali fosse stato quello di proteggere la propria produzione vinicola limitando la concorrenza esterna, sarebbe stato più ragionevole includere nel divieto anche le imbarcazioni estere, proibendo l’importazione di vino straniero *tout court*. Con tutta probabilità, inoltre, nell’area costiera individuata dalla clausola, l’isola non esportava grandi quantità di prodotto al momento della promulgazione della legge: infatti, i timbri di anfore tasiae – un indicatore importante dei flussi commerciali in una particolare località – sono quasi del tutto assenti in tutta la fascia costiera tracio-macedone almeno sino alla metà del IV secolo e la loro presenza diviene rilevante

⁵¹ Stanley 1980, 91; Salviat 1986, 183-6.

⁵² Mantzoufas 1967, 224-6.

⁵³ *Recherches Thasos I*, 44-5; Pleket 1963, 73 nota 18a; Gofas 1969, 354-5; de Ste Croix 1972, 43 nota 80; Bresson 1987, 236-7; Koerner, *Gesetzestexte*, 261; Furuyama 2000, 31-41; Migeotte 2009, 151-2; Foxhall 2011, 33-52.

⁵⁴ «Rather than forestalling competition from foreign wine, this law may be a rather drastic way of making sure that wine that claims to be Thasian really is Thasian» (Osborne 1987, 107). Cf. anche Osborne, Rhodes *GHI*, 18-19.

⁵⁵ È altresì poco verosimile che una proibizione di tal genere su navi straniere fosse formulata nelle clausole perdute: la legislazione tasia tendeva a indirizzare le norme contemporaneamente agli abitanti dell’isola e agli stranieri (si veda ad esempio la legge sul vino e l’aceto, *SEG XVIII*, 347, ll. 9-10).

solo dagli inizi del secolo successivo. È pur vero che la timbratura sistematica ebbe inizio sull'isola intorno al 390 – quindi verosimilmente qualche anno dopo rispetto alla promulgazione della legge – ma è improbabile che solo pochi anni prima le cose fossero molto diverse e che quell'area fosse un mercato privilegiato per Taso, che invece doveva preferire altre destinazioni, come il mar Nero.⁵⁶

Una soluzione possibile a tutte queste difficoltà sarebbe ipotizzare che dietro a tale divieto vi fosse la volontà del governo dell'isola di evitare truffe sulla qualità del prodotto: proibire l'importazione di vino straniero avrebbe impedito adulterazioni a quello coltivato sull'isola, evitando che l'originale vino di Taso fosse mischiato con prodotti di qualità inferiore o, addirittura, che un vino straniero fosse spacciato come tasio. Un mercante dell'isola avrebbe potuto compiere un'azione di questo tipo con maggiore facilità di uno straniero e, al momento della vendita, avrebbe avuto più credibilità. È legittimo che il governo di Taso, così interessato a regolamentare nel migliore dei modi la filiera, avesse tutto l'interesse nel garantire la qualità del proprio prodotto, che era universalmente riconosciuto come un'eccellenza, un 'marchio'.

Questa ipotesi si ricollega a un'ulteriore difficoltà dell'interpretazione tradizionale, vale a dire il contesto della clausola all'interno della legge: come si è detto, la punizione per i violatori di questa norma era associata a quella per chi annacqua il vino, una regola che chiaramente serviva a difendere la qualità della merce. Più in generale, si è visto come tutte le norme contenute nelle leggi avessero come obiettivo complessivo quello di evitare truffe e frodi da parte dei vignaioli o dei mercanti. È evidente come il protezionismo non abbia nessuna attinenza con tutto questo. Al contrario, la difesa della qualità del vino da adulterazioni con vino straniero di minor pregio si inserisce di gran lunga più facilmente nel contesto dell'epigrafe e, inoltre, trova numerosi paralleli nelle fonti antiche.⁵⁷

L'ultima clausola della legge proibisce la vendita del vino al dettaglio da anfore, *πιθάκνη* e *ψευδοπίθος* (ll. 12-15). I primi due termini sono conosciuti: dei tre recipienti citati, l'anfora era probabilmente quello di dimensioni più ridotte;⁵⁸ i lessicografi riferiscono che *πιθάκνη* era il diminutivo di *pithos*, dunque doveva indicare un contenitore più piccolo di quest'ultimo ma più grande di un'anfora.⁵⁹ Sullo *ψευδοπίθος*, il 'falso *pithos*', vi è una maggiore incertezza. Se-

⁵⁶ Per i dati sui ritrovamenti dei timbri di anfore tasie, cf. Tzochew 2016b, 239-45.

⁵⁷ Si consideri, a questo proposito, che uno dei magistrati più diffusi nelle *poleis* greche era l'*agoranomos* che aveva, fra le altre cose, il compito di verificare che le merci vendute nell'*agora* fossero pure e non adulterate (cf. Arist. *Ath.* 51.1).

⁵⁸ Cf. Amyx 1958, 174-85.

⁵⁹ Hsch. π 2263, s.v. *πιθάκνα*; Suda, π 1571, s.v. «*πιθάκνη*». Cf. Amyx 1958, 170-4.

condo Pouilloux questo termine doveva indicare una giara di dimensioni stabilite, come gli altri due qui citati e i *pithoi*; altri, invece, hanno ipotizzato che fosse un *pithos* di dimensioni irregolari – giacché a Taso quest'ultimo doveva avere misure stabilite, come indica un'epigrafe della seconda metà del V secolo:⁶⁰ per Salviat, infine, esso doveva essere un recipiente di grandi dimensioni ma trasportabile, a differenza dei *pithoi* che erano fissati nel terreno.⁶¹

Quanto al significato di questa clausola, secondo l'editore Daux essa aveva come obiettivo la limitazione dei recipienti utilizzati per il commercio al solo *pithos*.⁶² L'evidente difficoltà di tale tesi è costituita dal fatto che, come si è detto, quest'ultimo era inamovibile ed era utilizzato per la conservazione del vino, non per il suo trasporto. Per questa ragione gli studiosi hanno spiegato questa clausola con il tentativo, da parte delle autorità dell'isola, di limitare le truffe sulla quantità del prodotto venduto, anche in virtù delle dimensioni fissate dei *pithoi*.⁶³ In effetti, il fatto che venga ripetuto che le condizioni per i violatori della norma saranno le medesime dell'annacquamento del vino, cioè una truffa ai danni dell'acquirente, potrebbe essere un'ulteriore conferma del fatto che questo fosse uno degli obiettivi della clausola. Il divieto, inoltre, di utilizzare recipienti che potevano essere trasportati e soprattutto il riferimento alla vendita al dettaglio, potrebbero significare che l'autorità intendesse scoraggiare la divisione della merce e favorisse, invece, la vendita all'ingrosso del prodotto, forse per incentivarne l'esportazione.⁶⁴ Sarebbe stato l'acquirente, dopo il passaggio di proprietà, a trasferire il vino in recipienti da trasporto, di dimensioni più ridotte.

La legge, come si è detto, si conclude con le indicazioni del procedimento giudiziario (ll. 13-15), che anche in questo caso si articola in δίκαι, ἀπεγγύαι e θωιαί. Come per la clausola precedente questo è accomunato al reato di aggiunta di acqua al vino.

In conclusione, le leggi di Taso sul vino e le vigne mostrano con chiarezza gli sforzi della *polis* di disciplinare la filiera vitivinicola lungo tutti i suoi momenti, dalla produzione alla distribuzione del prodotto. Tale obiettivo si declina nello sforzo – che attraversa entrambe le leggi – di contrastare frodi che riguardassero la qualità o le modalità di vendita del vino. Non stupisce che nell'arco di circa mezzo secolo in almeno tre occasioni i Tasi siano intervenuti per via legislativa su questo tema. Il grande interesse che gli abitanti dell'iso-

⁶⁰ SEG XII, 398. Sullo ψευδοπίθος si vedano Stanley 1980, 91-2; Koerner, *Gesetzestexte*, 262.

⁶¹ Quindi non doveva essere molto diverso dalla πιθάκη (Salviat 1986, 176).

⁶² Daux 1926, 223.

⁶³ Koerner, *Gesetzestexte*, 262; Osborne, Rhodes *GHI*, 19.

⁶⁴ Cf. Stanley 1980, 91-2; Osborne, Rhodes *GHI*, 19.

la egea avevano per il settore è facilmente comprensibile se si considera l'importanza che il vino doveva ricoprire per l'economia e il prestigio stesso di Taso: numerose, infatti, sono le fonti che testimoniano quanto questo prodotto dovesse avere una larga diffusione e un'elevata reputazione nel mondo greco.⁶⁵ Seppure, dunque, il contenuto di alcune clausole sia molto insolito e presenti ben pochi paralleli nel contesto ellenico – come ad esempio il divieto di importazione di vino straniero – diffusa è, invece, la volontà di regolamentare e mantenere sotto attenta sorveglianza aspetti rilevanti della sfera produttiva della *polis*, specie se riguardavano, come in questo caso, beni essenziali per l'economia dell'isola.

Questa iscrizione, infine, ricopre un notevole interesse anche per alcuni punti di vista estranei all'oggetto delle leggi: qui appaiono, infatti, due magistrature altrimenti ignote a Taso – ovvero i demiurghi e i commissari per il continente – e procedure giudiziarie peculiari dell'isola, come la *θωιή* e l'*ἄπεργύη*. Ciò dimostra l'importanza che questa epigrafe riveste per conoscere non solo aspetti della storia economica, ma anche di quella istituzionale e giuridica di Taso che sarebbero altrimenti sconosciuti.

Bibliografia

- Epigraphica** = Pleket, E.W. (ed.) (1964-69). *Epigraphica*. Leiden.
- IG XII Suppl.** = Hiller von Gaertringen, F. (ed.) (1939). *Inscriptiones insularum maris Aegaei praeter Delum. Supplementum*. Berlin.
- IG XII.5.1** = Hiller von Gaertringen, F. (ed.) (1903). *Inscriptiones Graecae*. Vol. XII, *Inscriptiones insularum maris Aegaei praeter Delum*. Fasc. 5, *Inscriptiones Cycladum*. Pars 1, *Inscriptiones Cycladum praeter Tenum*. Berlin.
- IG XII.8** = Friedrich, C. (ed.) (1909). *Inscriptiones Graecae*. Vol. XII, *Inscriptiones insularum maris Aegaei praeter Delum*. Fasc. 8, *Inscriptiones insularum maris Thracici. Lemnos, Imbros, Samothrace, Thasos, Skiathos (etc.) and Skyros*. Berlin.
- Koerner, Gesetzestexte** = Koerner, R. (1993). *Inchriftliche Gesetzestexte der frühen griechischen Polis*. Köln.
- Osborne, Rhodes GHI** = Osborne, R.; Rhodes, P.J. (eds) (2017). *Greek Historical Inscriptions, 478-404 BC*. Oxford.
- Recherches Thasos I** = Pouilloux, J. (1954). *Recherches sur l'histoire et les cultes de Thasos*, vol. I. Paris.
- van Effenterre, Ruzé Nomima II** = van Effenterre, H.; Ruzé, F. (1995). *Nomima. Recueil d'inscriptions politiques et juridiques de l'archaïsme grec*, vol. 2. Rome.

⁶⁵ Si veda come esempio la ricca descrizione che ne fa Ateneo – e i molti autori da lui citati – nel I libro de *I deipnosofisti*, una delle fonti più importanti per conoscere i vini greci (Ath. 1.28d-32a).

- Amyx, D.A. (1958). «The Attic Stelai, III. Vases and Other Containers». *Hesperia*, 27(3), 163-254.
- Bearzot, C. (a cura di) (2008). *La giustizia nella Grecia antica*. Roma.
- Bresson, A. (1987). «Aristote et le commerce extérieur». *REA*, 89(3-4), 217-38.
- Bresson, A. (2015). *The Making of the Ancient Greek Economy. Institutions, Markets, and Growth in the City-States*. Princeton; Oxford. Transl. of: *L'économie de la Grèce des cités*. Transl. s. Rendall. Paris, 2007.
- Brunet, M. (1997). «Thasos et son Épire à la fin du Ve et au début du IVe s. avant Jésus-Christ». Brulé, P.; Oulhen, J. (éds), *Esclavage, guerre, économie en Grèce ancienne. Hommages à Yvon Garlan*. Rennes, 229-42.
- Brunet, M. (2007). «L'Économie d'une cité à l'époque classique: Thasos». Debidour, M. (éd.), *Economies et sociétés dans la Grèce égéenne (478-88 avant J-C)*. Nantes, 311-31.
- Daux, G. (1926). «Nouvelles inscriptions de Thasos». *BCH*, 50, 213-49.
- Daux, G. (1949). «Thasiaka». *Mélanges d'archéologie et d'histoire offerts à Ch. Picard*. Paris, 241-51.
- Davidson, J. (1997). «A Ban on Public Bars in Thasos?». *CQ*, 47(2), 392-5.
- Duchêne, H. (éd.) (1992). *La stèle du port. Fouilles de port 1. Recherches sur une nouvelle inscription thasienne*. Athènes; Paris.
- Fournier, J. (2012). «Les modalités de contrôle des magistrats de Thasos aux époques classique et hellénistique». Legras, B.; Thür, G. (éds), *Symposium 2011. Études d'histoire du droit grec et hellénistique*. Wien, 355-64.
- Foxhall, L. (2011). «Produzione e commercio del vino in Grecia». Lombardo, M.; Siciliano, A.; Alessio, A. (a cura di), *La vigna di Dioniso. Vino, vite e culti in Magna Grecia*. Taranto, 33-52.
- Funke, P. (1999). «Peraia: Einige Überlegungen zum Festlandbesitz griechischer Inselstaaten». Gabrielsen, V.; Bilde, P.; Engberg-Pedersen, T.; Hannestad, L.; Zahle, J. (eds), *Hellenistic Rhodes. Politics, Culture, and Society*. Aarhus, 55-75.
- Furuyama, Y. (2000). «State Control Over the Wine-Trade of Thasos in the 5th Century B.C.». *JCS*, 48, 31-41.
- Garlan, Y. (1999). *Les timbres amphoriques de Thasos. Timbres protothasiens et thasiens anciens*. Paris.
- Gofas, D. (1969). «Les carpologues de Thasos». *BCH*, 93, 337-70.
- Isaac, B. (1986). *The Greek Settlements in Thrace until the Macedonian Conquest*. Leiden.
- Mantzoufas, G. (1967). *La loi thasienne γλεῦκος μήδε οἴνω sur le commerce du vin*. Athènes.
- Migeotte, L. (2009). *The Economy of the Greek Cities. From the Archaic Period to the Early Roman Empire*. Berkeley. Transl. of: *L'économie des cités grecques*. Transl. by J. Lloyd. Paris, 2002.
- Osborne, R. (1987). *Classical Landscape with Figures. The Ancient Greek City and its Countryside*. London.
- Pleket, H.W. (1963). «Thasos and the Popularity of the Athenian Empire». *Historia*, 12(1), 70-7.
- Salviat, F. (1971). «Le règlement des carpologues de Thasos». *EtClass*, 3, 237-47.
- Salviat, F. (1986). «Le vin de Thasos. Amphores, vin et sources écrites». Empeur, J.-Y.; Garlan, Y. (éds), *Recherches sur les amphores grecques*. Athènes; Paris, 145-96. *BCH suppl.* XIII.
- Stanley, P.V. (1980). «Two Thasian Wine Laws. A Reexamination». *AncW*, 3, 88-93.
- de Ste Croix, G.E.M. (ed.) (1972). *The Origins of the Peloponnesian War*. London.

- Tzochev, C. (2016a). *The Athenian Agora. Volume XXXVII. Amphora Stamps from Thasos*. Princeton.
- Tzochev, C. (2016b). «Markets, Amphora Trade and Wine Industry. The Case of Thasos». Harris, E.M.; Lewis, D.M.; Woolmer, M. (eds), *The Ancient Greek Economy. Markets, Households and City-States*. New York, 230-53.
- Valente, M. (2018). «La legge di Taso sul vino e l'aceto». *Axon*, 2(2), 61-7. <http://doi.org/10.30687/Axon/2532-6848/2018/02/003>.
- Vélissaropoulos, J. (1980). *Les nauclères grecs. Recherches sur les institutions maritimes en Grèce et dans l'Orient hellénisé*. Genève; Paris.
- Vinogradov, Y.G. (1986). «ΑΝ ΤΟΣ ΠΙΘΟΣ ΣΗΜΗΝΗΤΑΙ. IG XII, SUPPL. 347». Empeur, J.-Y.; Garlan, Y. (éds), *Recherches sur les amphores grecques*. Athènes; Paris, 197-200. BCH suppl. XIII.
- West, A.B. (1929). *Fifth and Four Century Gold Coins from the Thracian Coast*. New York.

Rivista semestrale

Dipartimento di Studi Umanistici



Università
Ca'Foscari
Venezia

